



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 30 giugno 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Palmi**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 99/2021 - Iscrizione di una STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista

L'Ordine di Palmi chiede se sia consentita l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP, costituita nella forma della s.r.l., da parte di un iscritto all'Albo dei Commercialisti e altro professionista iscritto presso l'Ordine dei Medici. L'Ordine informa che lo statuto della costituenda società prevede l'esercizio unico ed esclusivo dell'attività di commercialista e la ripartizione delle quote di partecipazione come segue: il 5% sottoscritte dal dottore commercialista e il restante 95% dal professionista iscritto presso l'Ordine dei Medici, al quale è demandata anche l'amministrazione della società.

Al quesito non viene allegato lo statuto della STP.

Con riferimento alla richiesta formulata si osserva quanto segue.

In considerazione di quanto previsto nell'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare (almeno) la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: al riguardo è doveroso rammentare che, secondo la giurisprudenza, la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto un duplice profilo: sia con riferimento al numero dei soci professionisti (almeno due), sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).

Al riguardo, v'è da dire che i soci professionisti non sono tenuti *ex lege* a conferire la propria prestazione professionale (diventando nella STP s.r.l. soci d'opera): essi possono conferire denaro o altri beni e obbligarsi verso la STP a svolgere l'incarico professionale, conferito dal cliente alla società, secondo gli strumenti previsti dal nostro ordinamento.

La legge n. 183/2011 non contiene disposizioni sul regime di amministrazione della STP. In merito, si rammenta che l'opzione interpretativa di riservare nella STP l'amministrazione della STP ai soci professionisti – e non anche a soggetti terzi con particolare esperienza gestionale ovvero, quando esistenti, a soci investitori - sembra preferibile, sia per evitare la riconducibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2238, primo comma, c.c., sia per sottrarre i soci professionisti a possibili condizionamenti dei soci investitori, quando presenti nella compagine societaria¹.

¹ CNDCEC, *La disciplina delle società tra professionisti. Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali*, settembre 2020, 22.

Occorre evidenziare, inoltre, come, in forza delle previsioni recate dall'art. 10, comma 8, della legge n. 183 /2011 e di quelle contenute nell'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 34/2013, possano essere costituite società multidisciplinari, vale a dire società costituite tra appartenenti a differenti professioni regolamentate, per l'esercizio delle quali l'ordinamento richiede l'iscrizione in un Albo o Elenco, nei limiti di compatibilità con quanto previsto negli ordinamenti professionali. In tal caso, la compagine societaria deve annoverare soci professionisti esponenti delle professioni regolamentate dedotte nell'oggetto sociale.

Qualora sia multidisciplinare, la STP, in modo conforme a quanto previsto nell'art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, può individuare come prevalente una delle attività professionali ordinarie dedotte nell'oggetto sociale.

Individuando l'attività prevalente, la STP multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il registro dell'Ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013). Occorre porre in evidenza, a tal riguardo, come a seguito di tale iscrizione, la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta (art. 12, comma 1, D.M. n. 34/2013). La normativa non fornisce ulteriori indicazioni al riguardo.

L'assenza di previsioni che contemplino una percentuale minima di partecipazione in capo ai soci professionisti che svolgono l'attività individuata come prevalente nello statuto della STP sembrerebbe consentire l'operatività di una STP multidisciplinare pur con una partecipazione simbolica della professione intellettuale di riferimento, consentendone, pertanto, l'iscrizione nel relativo Albo. Purtuttavia, secondo la dottrina, la necessità di evitare che l'indicazione nell'oggetto di una delle attività professionali come prevalente sia finalizzata a eludere regimi disciplinari e regole deontologiche più stringenti e al fine di garantire l'applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico dell'attività professionale concretamente esercitata, renderebbe maggiormente appropriato che la STP multidisciplinare si iscriva in tanti albi professionali quante sono le attività professionali esercitate con conseguente assoggettamento al relativo regime disciplinare.

Nel caso di specie, però, stando alle informazioni fornite dall'Ordine di Palmi, lo statuto prevede come unica ed esclusiva l'attività professionale di Commercialista. Sembrerebbe trattarsi, dunque, non tanto di STP multidisciplinare, quanto di STP monodisciplinare: in questa STP, il socio iscritto all'Ordine dei medici potrebbe partecipare in qualità di socio di investimento, nei limiti di compatibilità con quanto previsto nel proprio ordinamento professionale.

Purtuttavia, l'oggetto del quesito posto dall'Ordine di Palmi, chiarisce che si tratta di STP in cui la maggioranza del capitale sociale è detenuta dal socio professionista non commercialista.

Alla luce di tanto, in assenza della documentazione di supporto – come accennato al quesito non è allegato lo statuto della STP -, le soluzioni prospettabili possono essere più di una.

- a) Se il socio non commercialista partecipa alla STP come socio professionista, fermo restando quanto sopra illustrato in ordine al regime disciplinare della società, l'oggetto sociale della società deve indicare le attività professionali regolamentate esercitate dai soci professionisti ordinistici, in possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, individuando, se del caso, come prevalente l'attività professionale di Commercialista; l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo della STP sarà subordinata alla ricorrenza di tali condizioni;
- b) diversamente, se il socio non commercialista sia (ri)qualificabile come socio per finalità di investimento, si rammenta che, aderendo all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, peraltro non avallata dalla giurisprudenza di merito cui prima si è fatto cenno, il CNDCEC con l'Informativa n. 60 dell'8 luglio 2019 ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la


CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

In sintesi, in base alla soluzione prospettata dal CNDCEC testé riportata, l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo della STP, di cui in oggetto, sarà subordinata alla ricorrenza delle descritte condizioni.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.